



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Carlo Efisio Marré Brunenghi Giudice (relatore)

Guido Tarantelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24412** del registro di
Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

M. B. (c.f.: *omissis*), nata a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* alla via *omissis*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati e Rebecca Santoro, con domicilio digitale eletto presso i rispettivi indirizzi pec, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

F. A. Z. (c.f.: *omissis*), nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* alla via *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Anselmo Ricupero, presso il cui studio in Siderno (RC), alla via Trento n. 53, oltre che presso il proprio indirizzo pec, ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

G. C. M. (c.f.: *omissis*), nato a *omissis* il *omissis*, residente a

	<i>omissis</i> , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mario Zangari	
	presso il cui studio in Bovalino (RC) alla via Garibaldi n. 94,	
	oltre che presso il proprio indirizzo pec, è elettivamente domici-	
	liato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.	
	M. L. C. (c.f.: <i>omissis</i>), nata a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , ed ivi residente	
	alla via <i>omissis</i> , rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco	
	Pullano e Maria Josè Todarello, elettivamente domiciliata presso	
	lo studio dell'avv. Francesco Pullano in Catanzaro alla via Car-	
	mine Lidonnici n. 5, oltre che presso i rispettivi indirizzi pec,	
	giusta procura in calce alla memoria costitutiva.	
	M. G. (c.f.: <i>omissis</i>), nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> ed ivi residente alla	
	via <i>omissis</i> , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Speciale e	
	dell'avvocato Sabino Laudadio presso il cui studio in Siderno	
	(RC) alla via Paolo Romeo n. 64 è elettivamente domiciliato, giu-	
	sta procura in calce alla memoria costitutiva.	
	Visti gli atti e i documenti del giudizio.	
	Nell'udienza camerale del 22 luglio 2026, udita la relazione del	
	giudice relatore, primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunen-	
	ghi, uditi l'avv. Crescenzo Santuori per delega degli avv.ti	
	Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati e Rebecca Santoro	
	per M. A. B., nonché il pubblico ministero nella persona del	
	S.P.G. Pasquale Pedace.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 09.10.2025, la	
	procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri F. A. Z., G. C.	
	2	

	M., G. M., e le sig.re M. A. B. e M. L. C. per sentire affermata la	
	loro responsabilità erariale nei confronti dell'Azienda Sanitaria	
	Provinciale di Reggio Calabria per complessivi € 129.231,00 ol-	
	tre accessori di legge, così ripartita:	
	- C. M. L., dirigente medico 1° livello, responsabile	
	dell'U.O. Ostetricia e Ginecologia, € 52.795,00;	
	- B. M. A., dirigente medico 1° livello, € 6.949,00;	
	- M. G., dirigente medico 1° livello, € 20.846,00;	
	- M. G., dirigente medico 1° livello, € 20.846,00;	
	- Z. F. A., dirigente medico 1° livello, € 27.795,00;	
	La procura regionale ha ipotizzato la sussistenza di un danno	
	erariale da responsabilità sanitaria per una condotta colposa ri-	
	salente all'Agosto 2008 ad opera dei sanitari operanti presso il	
	Reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Locri, facente parte	
	dell'ASP di Reggio Calabria, sulla base della documentazione in	
	atti ed in particolare della relazione di consulenza tecnica d'uf-	
	ficio resa nel giudizio svoltosi presso il Tribunale di Locri (fasci-	
	colo n. <i>omissis</i> RG) conclusosi con la sentenza n. <i>omissis</i> , depo-	
	sitata il <i>omissis</i> .	
	Da tali fatti si sarebbe originata la posta risarcitoria liquidata	
	dall'Azienda sanitaria in favore della sig.ra A. A., danneggiata e	
	attrice nel giudizio civile per responsabilità medica e che, rico-	
	verata in data 12.08.2008 per l'espletamento del parto cesareo	
	che avveniva in data 18.08 seguente, era successivamente tra-	
	sferita presso la divisione di chirurgia d'urgenza, a cagione di	
	3	

	una peritonite in corso e sottoposta ad isterectomia totale in data 25.08, infine dimessa in data 03.09.2008.	
	La CTU disposta nel giudizio civile e su cui poggia la contestazione ha evidenziato, in particolare, la responsabilità medica per negligenza, imperizia ed imprudenza a carico dei sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra A. presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Locri nei giorni successivi all'intervento di TC avvenuto in data 19/8/2008 tenuto conto che la mancata immediata diagnosi di peritonite da deiscenza dei punti di sutura uterini avrebbe determinato l'aggravamento della stessa sino al punto di obbligare i chirurghi intervenuti successivamente ad effettuare un intervento di isterectomia; oltre il danno alla sfera psichica in considerazione dell'età di 18 anni della sig.ra A. all'epoca dell'intervento. La sentenza del Tribunale di Locri, n. <i>omissis</i> ha condiviso le conclusioni del CTU, il quale avrebbe evidenziato l'assenza di cure nel periodo che va da 19 al 24 agosto 2008, nonostante le continue manifestazioni di dolore della paziente.	
	2. La dott.ssa M. A. B. si è costituita col ministero degli avv.ti Mauro Renna, Nicola Sabbini e Daniela Amati del foro di Milano e Rebecca Santoro del foro di Lecce, chiedendo il rigetto della domanda e formulando in via pregiudiziale istanza di rito abbreviato per € 2.500,00 allegando richiesta e parere del PM che, invece, per la definizione agevolata del giudizio, ha richiesto il pagamento della somma di euro 2.780,00.	
	4	

	3. Il dott. F. A. Z. si è costituito col ministero dell'avv. Ugo	
	Anselmo Ricupero, chiedendo il rigetto della domanda e formu-	
	lando in via pregiudiziale istanza di rito abbreviato per € 3.000,	
	allegando richiesta e parere del PM che, invece, per la defini-	
	zione del giudizio con il rito abbreviato ha richiesto il pagamento	
	della somma di euro 11.800,00.	
	4. Il dott. G. C. M. si è costituito col ministero dell'avv. Lo-	
	renzo Mario Zangari, chiedendo il rigetto della domanda e for-	
	mulando anch'egli in via pregiudiziale istanza di rito abbreviato	
	per € 1.000, allegando richiesta e parere del PM che, invece, per	
	la definizione del giudizio con il rito abbreviato ha richiesto il	
	pagamento della somma di euro 8.383,40.	
	5. La dott.ssa M. L. C. si è costituita col ministero dell'avv.	
	Maria Josè Todarello del foro di Bologna e dell'avv. Francesco	
	Pullano del foro di Catanzaro, chiedendo il rigetto della do-	
	manda e formulando istanza di rito abbreviato per € 5.279,50	
	(pari al 33% di €. 15.838,50), allegando richiesta e parere del	
	PM per la definizione del giudizio con il rito abbreviato mediante	
	il pagamento della somma di euro 21.118,00.	
	6. Il dott. G. M. si è costituito col patrocinio dell'avv. Lauda-	
	dio e dell'avv. Pietro Speciale, chiedendo sic et simpliciter il ri-	
	getto della domanda.	
	7. Con i decreti n. 85/2026 del 3 marzo 2026, n. 86/2026 e	
	n. 87/2026 del 4 marzo 2026, n. 89 del 5 marzo 2026 è stata	
	altresì fissata, per la stessa data, la camera di consiglio per de-	
	5	

	cidere sulle istanze di rito abbreviato formulate dai convenuti	
	C., B., M. e Z..	
	8. All'udienza camerale del 24.03.2026, la difesa della con-	
	venuta B. ha dichiarato di accettare la definizione agevolata	
	della lite mediante il pagamento di euro 2.780,00. Diversa-	
	mente, i difensori dei convenuti Z., M. e C., i quali hanno insi-	
	stito per la necessità di ridefinizione del quantum dell'addebito	
	alla luce della novella portata dalla legge n. 1/26 (art. 1, comma	
	1-octies) rilevante, nelle prospettazioni difensive, ai fini della de-	
	finizione agevolata della lite. Il pubblico ministero ha invece ar-	
	gomentato sull'irrilevanza della legge n. 1 del 7 gennaio 2026 ai	
	fini del giudizio ex art. 130 c.g.c. All'esito, la causa è stata trat-	
	tenuta in decisione.	
	9. Con decreto n. 5 del 27 aprile 2026 il collegio ha accolto	
	l'istanza di rito abbreviato della convenuta B. e rigettato le	
	istanze dei convenuti Z., M. e C., rinviando per la verifica dell'av-	
	venuto pagamento all'udienza del 22 luglio 2026.	
	10. In data 26 maggio 2026 l'avv. Mauro Renna ha de-	
	positato la ricevuta del bonifico eseguito in nome e per conto	
	della dott.ssa B. il 12.5.2026 e la copia dell'ordinativo di incasso	
	n. <i>omissis</i> del 26.5.2026 attestante l'avvenuta riscossione da	
	parte dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria della	
	somma di € 2.780,00.	
	11. All'udienza del 22 luglio 2026, il giudice relatore ha	
	dato atto dell'avvenuto pagamento, nei termini, della somma de-	
	6	

	terminata nel decreto n. 5/2026. L'avv. Santuori ha chiesto che	
	sia dato atto del buon esito della procedura ed il pubblico mini-	
	stero nulla ha aggiunto. All'esito la causa è stata trattenuta in	
	decisione.	
	12. Alla luce della documentazione depositata e di	
	quanto sopra riferito, per la convenuta M. A. B. risulta il tempe-	
	stivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma	
	determinata nel decreto collegiale e sussistono, pertanto, i pre-	
	supposti per dichiarare definito il giudizio, ai sensi dell'art.130	
	comma 7 c.g.c.	
	13. Alla definizione agevolata del processo segue la con-	
	danna alle spese di giustizia, ai sensi del combinato disposto	
	degli articoli 130 comma 8, art. 31 commi 1 e 5 e 199 comma 2	
	c.g.c., atteso che la natura stessa del procedimento, che com-	
	porta il pagamento di una somma a parziale ristoro del danno,	
	“esclude in radice che possano sussistere le circostanze che	
	consentono la compensazione”, ai sensi del comma 3 dell'art. 31	
	del c.g.c. (<i>ex plurimis</i> , in tal senso, Sez. giur. Calabria, sent. n.	
	22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Ba-	
	silicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018;	
	Sez. Umbria, sent. n. 24/2019; Sez. giur. Calabria, sent. n.	
	204/2022).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con	
	riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla procura	
	7	

	regionale iscritto al n. 24412 del registro di segreteria dichiara	
	definito il giudizio nei confronti di M. A. B., ai sensi dell’art. 130,	
	comma 8, del c.g.c.	
	Condanna M. A. B. al pagamento delle spese di giudizio in favore	
	dell’Erario, che si quantificano come da nota a margine.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 luglio	
	2026.	
	Il Magistrato relatore	Il Presidente
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	Depositata in segreteria il 28/07/2026	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	NOTA SPESE Giudizio n. 24412 – rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.	IMPORTO*
	ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE (quota parte)	€ 40,33
	n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 121,63
	ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA (quota parte)	€ 1,28
	n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 6,40
	ORIGINALE DP FISSAZIONE CAMERA DI CONSIGLIO	€ 6,40
	n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 6,40
	ORIGINALE DECRETO N. 5/2026	€ 25,61
	n. 1 copia predetto atto per uso notifica	€ 25,61
	DIRITTI DI CANCELLERIA	€ 18,34
	ORIGINALE SENTENZA	€ 19,20
	FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	€ 19,20
	DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	€ 3,67
		TOTALE € 294,07
	DICONSI EURO DUECENTONOVANTAQUATTRO/07	
	*importi parametrati alla percentuale di condanna a seguito di definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.	
		Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo <i>Firmato digitalmente</i>
	8	